

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Seconda Civile, in persona di:

dott. Anna Primavera	Presidente
dott. Nadia Garrapa	Consigliere
dott. Pierpaolo Soggia	Consigliere ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **2450/2017** promossa da:

SAS DI ALESSIA FRANCESCA E C (C.F. con il patrocinio
dell'avv. MORINI GIAMPAOLO presso cui è elettivamente domiciliata

APPELLANTE

contro

UNICREDIT SPA e per essa DOVALUE SPA (C.F. con il patrocinio dell'avv.
presso cui è elettivamente domiciliata

APPELLATA

AVVERSO

la sentenza n. 461 del 28.02.2017 emessa dal Tribunale di Lucca

CONCLUSIONI

All'udienza collegiale del 6.2.2020 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

per la parte appellante:

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, *contrariis rejectis*, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n 461 del 28.02.2017, accogliere i motivi di impugnazione, con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.”

per la parte appellata:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, *contrariis rejectis*,

- in via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello in quanto tardivamente proposto per i motivi tutti di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 461/17 pubblicata il 28.02.2017 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca n. 50167/12 R.G.;

- in subordine e sempre in via preliminare: dichiarare inammissibile ex artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. l'appello proposto per i motivi tutti di cui in narrativa, con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 461/17 pubblicata il 28.02.2017 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca n. 50167/12 R.G.;
- nel merito: rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa con conseguente conferma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 461/17 pubblicata il 28.02.2017 nella causa civile iscritta innanzi al Tribunale di Lucca n. 50167/12 R.G. In ogni caso con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato S.a.s di Alessia Francesca e C (di seguito, proponeva appello avverso la sentenza n. 461/2017 emessa in data 28.2.2017 con la quale il Tribunale di Lucca aveva accertato che *“parte attrice è debitore nei confronti della banca convenuta della complessiva somma di € 31.100,25, somma già rivalutata, oltre a interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo effettivo”* ed aveva condannato la stessa alla rifusione delle spese processuali, ponendo a suo carico anche le spese di CTU.

L'appello é basato su due motivi in forza dei quali l'appellante chiede che questa Corte riformi l'impugnata sentenza sia nella condanna alle spese- che chiede vengano poste a carico della banca convenuta in quanto risultata soccombente - sia nella parte relativa all'accertamento degli *“interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo effettivo”*, dal momento che la banca non aveva proposto una domanda riconvenzionale di condanna al pagamento né della sorte capitale, né degli interessi, ragion per cui il riferimento agli interessi contenuto nella sentenza è ultra petita.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituita Unicredit e per essa la procuratrice DOVALUE SPA, che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto o, in subordine, per violazione degli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto perché infondato in fatto ed in diritto. Concludeva per la conferma della sentenza resa dal Tribunale di Lucca n. 461/17 pubblicata il 28.02.2017, con vittoria di spese e di onorari di entrambi i gradi di giudizio.

All'udienza svoltasi in data 6.2.2020 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, sulle conclusioni delle parti, precisate come trascritte in epigrafe, assegnando alle parti i termini per le memorie conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Occorre esaminare per prime le eccezioni di inammissibilità dell'appello proposte dalla banca appellata.

Quest'ultima deduce e dimostra di avere notificato la sentenza impugnata alla nel domicilio eletto nel giudizio di primo grado, ossia presso lo studio del procuratore costituito Avv. Giampaolo Morini, il 15.05.2017. La notifica è avvenuta a mani del destinatario.

Eccepisce pertanto l'appellata che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 325 c.p.c., l'appello avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre il termine del 14.06.2017, mentre è stato notificato a mezzo PEC solo in data 27.09.2017, ampiamente dopo il decorso del termine che precede.

L'appellante rileva, a sua volta, che la notifica a mani della sentenza non è valida ai fini del decorso termine breve, in quanto l'avvocato dell'attrice aveva indicato nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il suo indirizzo pec, senza specificare che l'indicazione si riferisse alle sole comunicazioni della cancelleria.

Conseguentemente, deduce l'appellante, la notifica della sentenza avrebbe dovuto essere eseguita solo a mezzo PEC, con esclusione di diversi mezzi.

L'eccezione proposta dall'appellata è infondata.

Questo collegio ritiene che debba trovare applicazione il principio affermato dalla Corte di legittimità secondo cui: *“L'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica”* (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020).

E' pacifico che nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado, l'avvocato dell'attrice avesse indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata senza ulteriori specificazioni; pertanto, la notifica della sentenza eseguita in una forma diversa da quella a mezzo posta elettronica certificata è risultata inidonea a far decorrere il termine ex art. 325 c.p.c.

L'appello è stato peraltro proposto nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. (considerata la sospensione feriale) e deve considerarsi tempestivo.

2. Parimenti infondate sono le eccezioni di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. oppure ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.

La Corte di cassazione ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. non richiede l'adozione di “forme sacramentali”, né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, perché l'una e l'altra comporterebbero il sacrificio del diritto della parte ad una decisione di merito in nome di un vacuo formalismo (così, Cass. SS.UU. 16/11/2017, n. 27199 e Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 30/05/2018, n. 13535).

E' sufficiente, al contrario che l'appellante si ponga in contraddittorio con la sentenza impugnata e proponga al giudice di appello argomenti critici che offrano spunti per una decisione diversa.

L'appello ora in esame è astrattamente idoneo a svolgere la sua funzione, perché offre argomenti che puntano a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.

Quanto all'art. 348 bis c.p.c., questa Corte ha già valutato in udienza l'inesistenza dei presupposti.

3. Venendo al merito dell'appello, con il primo motivo l'appellante lamenta di essere stata condannata alle spese ancorché il giudice, in conformità alla CTU espletata in primo grado, abbia accertato un saldo a debito della stessa inferiore a quello risultante dagli estratti conto.

Il motivo è fondato, sebbene nei limiti oltre indicati.

In primo grado aveva convenuto Unicredit S.p.a. per sentire accogliere conclusioni molto articolate consistenti nella declaratoria di nullità ed inefficacia *“di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze e comunque per remunerazioni a qualsiasi titolo, per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 e 644 c.p., in quanto eccedente il c.d. tasso soglia nei periodi trimestrali di riferimento, con l'effetto dell'applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice”*; aveva chiesto fra l'altro: *“condannare per l'effetto la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre gli interessi legali creditori in favore dell'odierno istante; - condannare, per l'effetto, la Banca al risarcimento dei danni patiti da parte attrice nella misura da determinarsi in via equitativa”*.

Con la sua relazione il CTU ha rideterminato il saldo del conto corrente dopo avere espunto dagli estratti conto interessi per euro 1204,19 e oneri per commissioni di massimo scoperto per euro 663,47.

Il risultato dell'articolata azione proposta da non poteva dunque dirsi, se non in misura trascurabile, favorevole all'attrice, la quale aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere non già una riduzione così modesta del saldo, che infatti rimaneva a suo debito, bensì la condanna della convenuta al pagamento di somme in suo favore, a titolo di ripetizione di indebito e risarcimento del danno. Domande tutte alle quali ha rinunciato in sede di appello, prestando acquiescenza al loro rigetto.

Pur considerando quanto precede, tuttavia, il primo giudice non avrebbe comunque potuto condannare l'attrice al rimborso delle spese a favore di Unicredit perché a detta condanna osta il seguente principio di diritto affermato dalla Suprema Corte: *“Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all'art. 91 c.p.c. dalla l. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi*

eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa” (Cass. civ. Sez. III Ord., 24/10/2018, n. 26918).

Come si dirà *infra* in punto distribuzione delle spese, questo collegio ritiene che sussistono giuste ragioni per una compensazione integrale delle spese per i due gradi di giudizio.

4. Col secondo motivo, censura la sentenza nella parte in cui accerta il saldo del conto corrente *“oltre a interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo effettivo”*. Rileva l'appellante che il primo giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sugli interessi fino al saldo effettivo, dal momento che la banca convenuta non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale.

Il motivo è fondato.

Mancava in effetti una domanda proposta da una delle due parti che potesse in qualche modo giustificare la condanna implicita della società attrice al riconoscimento degli interessi *“nella misura di legge dalla sentenza al saldo effettivo”*.

Sul punto, la banca appellata non argomenta alcunché a difesa della sentenza, che va pertanto parzialmente riformata in questo punto.

5. La riforma parziale della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. civ. Sez. III Ord., 12/04/2018, n. 9064).

Nel caso di specie, come abbiamo visto, la parte appellante ha introdotto in primo grado una causa particolarmente complessa senza ottenere alcuno dei risultati utili che si era prefissati.

Al contempo, tuttavia, una sia pur infima riduzione del saldo a suo debito è stata accertata dal primo giudice e l'accertamento è divenuto cosa giudicata; parimenti, l'appello è risultato fondato, sebbene la riforma parziale della sentenza non incida sul risultato conseguito dall'appellante in primo grado che può dirsi simbolico più che sostanziale.

In questo contesto, il principio di diritto richiamato al par. 3 che precede impedisce la condanna di S.a.s., che non può certo dirsi soccombente, ma consente al contempo una compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che questo collegio considera giusta in considerazione dei risultati irrilevanti conseguiti dall'attrice a fronte delle domande proposte e del dispendio di risorse che una causa siffatta ha comportato.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da S.a.s di Alessia Francesca e C nei confronti di Unicredit Spa avverso la sentenza n. 461 del 28.02.2017 emessa dal Tribunale di Lucca, in parziale riforma della stessa, così provvede:

- 1) Elide dal capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata le parole: *“oltre a interessi nella misura di legge dalla sentenza al saldo effettivo”*.
- 2) Compensa interamente fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 1.10.2020 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del dott. Pierpaolo Soggia.

Il consigliere ausiliario relatore ed estensore
dott. Pierpaolo Soggia

Il Presidente
dott. Anna Primavera